



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 18.03.2021

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì **Diciotto** del mese di **Marzo** alle ore **18:25** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta l'**Avv. ANTONIO CARDILLO - SINDACO**

Dei consiglieri comunali sono presenti **n.9** e assenti **n. 2** come segue:

N. ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Cardillo Antonio	X	
2	Petriello Carlo	X	
3	Capobianco Leo	X	
4	Bevilacqua Marco		X
5	De Cristofaro Evelin	X	
6	De Pasquale Fabio	X	
7	Porciello Antonio Carmine	X	
8	Colella Tolmino		X
9	Di Iorio Roberto	X	
10	De Angelis Ciriaco	X	
11	De Roma Giuseppe	X	

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott. Armando Orciuoli**.

Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell' oggetto in trattazione.
Nessun consigliere chiede di intervenire in merito all'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria deliberazione n.6 del 26/05/2020, con la quale si è determinata per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4 per cento, confermando quella in vigore nell'anno 2015, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.07.2015;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vigente nell'anno 2020 nella misura del 0,4 per cento;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in merito alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. f), e 48 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamati :

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, che testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021.

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

Consiglieri presenti n°9 , assenti n. 2 (Consigliere: Bevilacqua Marco e Colella Tolmino) votanti n° 9

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0 astenuti n.3 (Consigliere: Di Iorio, De Angelis e De Roma) espressi mediante alzata di mano e a norma di Regolamento

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di confermare**, per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4 per cento;
3. **Di dare atto** che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali;
5. **Di allegare**, copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2021/2023, così come disposto dall'art. 172 comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;
6. **di disporre** che la presente deliberazione sia inviata al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0 astenuti n.3 (Consigliere: Di Iorio, De Angelis e De Roma) espressi mediante alzata di mano e a norma di Regolamento

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. , comma , del D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020.

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

FAVOREVOLE

Lì 16.03.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo**

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:

FAVOREVOLE

Lì 16.03.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to **Avv. Antonio Cardillo**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- È divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- È stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al

Dalla Residenza comunale, li ___/ /2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

l'affissione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ,come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Dalla residenza comunale, li / /2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott. Armando Orciuoli**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li ___/ /2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli

